

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall'Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs n. 368/1999;
Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area sanitaria;
Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello della presente convenzione;
Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia (seduta del 31 Ottobre 2018);
Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream (seduta del 28 Novembre 2018);

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, con sede in Via S. Pansini, n. 5 – Cap 80131 Napoli, codice fiscale 06909360635, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Vincenzo Viggiani

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, n. 2 – Cap 35122 Padova, codice fiscale 80006480281, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, dott. Andrea Grappeggia

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Neurologia, la dott.ssa Marta Ruiz, (d'ora in poi denominata "tirocinante").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio, disciplinata dalla presente convenzione, si svolge dal 1° aprile al 31 luglio 2019.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: U.O.C. di Neurologia e Centro per l'Epilessia, afferente al DAI Testa-Collo, con orario di accesso da concordare con il responsabile della Struttura.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge le seguenti attività: apprenderà e perfezionerà le tecniche di Potenziali evocati laser, stimolazione magnetica transcranica, EMG a singole fibre.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del Prof. Lucio Santoro, Direttore dell'U.O.C. di Neurologia e Centro per l'Epilessia, afferente al DAI Testa-Collo, indicato come tutore dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla Prof.ssa Elena Pegoraro, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell'Università di Padova, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ad eccezione della responsabilità per colpa grave.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto

legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;
- b) sull’Azienda ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) l’Azienda è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l’Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l’attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal GDPR 2016/679 , in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.

L’A.O.U. si impegna a trattare i dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l’A.O.U. convenzionata.

Art. 15 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi Padova.

Per ogni controversia in ordine all’interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 16 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4.

Art. 17 – Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'A.O.U. Federico II

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Viggiani

Per l'Università degli Studi di Padova

Il Dirigente
dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Andrea Grappeggia